



## TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE

### Sezione civile

Nella causa iscritta al n. r.g. 1-1/2024, avente ad oggetto “opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c.”,

#### PROMOSSA DA

(C.F. \_\_\_\_\_), elett.te domiciliata a \_\_\_\_\_  
in via \_\_\_\_\_ ; rappresentata e difesa dall'Avv. \_\_\_\_\_  
giusta procura in atti;

#### OPPONENTE

#### CONTRO

( \_\_\_\_\_ ) e, per essa, \_\_\_\_\_ (P. \_\_\_\_\_)  
Iva \_\_\_\_\_ ), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elett.te \_\_\_\_\_  
domiciliata \_\_\_\_\_ rappresentata e difesa dagli Avv. ti \_\_\_\_\_  
giusta procura in atti;

#### OPPOSTA

Il Giudice dott. Alfonso Scibona, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.09.2024, ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

Letti gli atti di causa;

**premesse** che i “gravi motivi” previsti dall'art. 615 c.p.c. per la sospensione dell'esecuzione coincidono con la sussistenza del solo *fumus boni juris*, ovvero con la presumibile fondatezza delle contestazioni sollevate dall'opponente;

**ritenuto** che, allo stato degli atti, nei limiti della presenza delibazione sommaria e salva ogni diversa valutazione all'esito del giudizio di merito, risultano integrati i “gravi motivi” richiesti dalla disposizione testé citata, atteso che:

a) è infondato il primo motivo di opposizione, risultando versata in atti compiuta documentazione idonea ad attestare l'attuale titolarità del credito in capo alla creditrice procedente (cfr. doc. 4 – estratto ex art. 58 TUB pubblicato sulla G.U. \_\_\_\_\_) peraltro su iniziativa della stessa cessionaria nonché doc. 7 - dichiarazione resa dalla banca cedente

b) risulta tuttavia fondato il secondo motivo di opposizione, giacché, nella specie, dal contratto di mutuo in atti si evince che:



- la somma concessa in prestito fu immediatamente erogata al momento della sottoscrizione dell'atto pubblico (cfr. art. 3 contratto di mutuo: «L'intero importo del Finanziamento è già stato messo dalla Banca nella disponibilità giuridica della Parte Mutuataria»);

- il contratto reale poteva quindi dirsi ritualmente perfezionato, essendo la somma mutuata entrata nel patrimonio giuridico della mutuataria, sia pure mediante mero accredito contabile anziché attraverso consegna materiale del denaro (cfr. art. 3 contratto di mutuo: «Preso atto di ciò la Parte Mutuataria riconosce a detto deposito, salvo quanto di seguito convenuto, effetto liberatorio per la Banca, rilasciandone ampia quietanza con il presente Atto, riconoscendosene vera e reale debitrice per sé e i suoi successori, in via tra tutti solidale ed indivisibile»);

- tale somma, tuttavia, al momento del predetto accredito contabile, oltre a permanere nella disponibilità materiale della Banca, rientrava nella titolarità giuridica di quest'ultima atteso il deposito – irregolare ex art. 1782 cod. civ. – dell'importo erogato su un conto corrente vincolato presso la stessa (cfr. art. 3 contratto di mutuo: «L'intero importo del Finanziamento risulta depositato sul conto n. presso la Banca, a nome della stessa Parte Mutuataria, come risulta dalla Proposta Contrattuale»);

- le parti rendevano esigibili le rispettive obbligazioni – i.e. quello della Banca di provvedere allo svincolo delle somme e quello della cliente di provvedere alla restituzione – all'avverarsi di talune condizioni indicate nello stesso contratto di mutuo, coincidenti sostanzialmente con il consolidamento della garanzia ipotecaria (cfr. art. 3 contratto di mutuo: *La Banca, non appena avrà, e a condizione di aver, ricevuto comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione della Parte Mutuataria e da parte degli eventuali fideiussori e/o garanti del presente atto e comunicazione di consolidamento di ipoteca a suo favore, libererà con pieno effetto l'importo del Finanziamento, provvedendo quindi all'accredito dello stesso secondo le indicazioni fornite dalla Parte Mutuataria alla Banca contenute nella comunicazione che qui si allega*»).

Ne consegue che la fattispecie in esame risulta del tutto sovrapponibile a quella in cui, con una recente pronuncia, la S.C. ha enunciato il seguente principio di diritto: «Nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale, in forza del quale una banca concede una somma a mutuo e la eroga effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga che tale somma sia immediatamente e integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti un'obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa, in quanto tale obbligazione sorge - per volontà delle parti stesse - solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio; di conseguenza, deve escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente



consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria e l'insorgenza, in capo a questa, dell'obbligazione di restituzione di quella somma» (cfr. Cass. Civ., sez. III, 03.05.2024 n. 12007);

**considerato** che non risulta prodotto in atti – così come eccepito da parte opponente – tale seconda quietanza che, consacrata in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata ai fini dell'art. 474 c.p.c., attesti l'effettivo svincolo della somma accreditata e la conseguente insorgenza dell'obbligo restitutorio in capo alla mutuataria;

**ritenuta** quindi l'opposizione meritevole di accoglimento, risultando ultroneo l'esame del terzo motivo di censura;

**considerata** la natura e complessità delle questioni giuridiche trattate, l'inconferenza della ricostruzione giuridica offerta dallo stesso opponente (che ha contestato lo stesso perfezionamento del contratto di mutuo), nonché il recente intervento chiarificatore della richiamata pronuncia della Suprema Corte, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di lite;

#### **P.T.M.**

1. **accoglie** l'opposizione, disponendo la sospensione della procedura esecutiva iscritta al

2. **fissa**, a sensi dell'art. 616 c.p.c., in giorni 30 il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito;

3. **compensa** le spese di lite.

Si comunichi.

Crotone, 22.09.2024.

**IL GIUDICE**  
dott. *Alfonso Scibona*

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE  
EX ART. 15 D.M. 44/2011.

